

Indicazioni ai fini dell'inserimento negli elenchi delle equipe autorizzate ad effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

L'inserimento negli elenchi predisposti dalle ATS relativi alle equipe autorizzate ad effettuare prima certificazione diagnostica DSA valida ai fini scolastici e concorsuali secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)", dalla L.170/2010 e dalla L.r 17/2019, è subordinato alla presentazione di apposita domanda presso l'ATS territorialmente competente.

ATS provvede a pubblicare sul proprio sito web l'apposito Avviso completo della relativa modulistica redatto in allineamento alle indicazioni di seguito riportate:

➤ *Elementi vincolanti per la presentazione della domanda*

1. Dichiarazione di presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da logopedista, neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza e psicologo, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari.
Nel caso di valutazione e prima diagnosi a favore di soggetti adulti, la figura del neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza può essere sostituita da quella del neurologo o di altro specialista medico formato in modo specifico sull'argomento (rif. Consensus Conference del 2010).
2. Documentata esperienza in materia DSA da parte dei soggetti componenti l'equipe.
3. Dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo aggiornamento, nonché i risultati della *Consensus Conference* dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:
 - a. alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione, alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - b. alla formulazione della relazione diagnostica in modo che essa contenga gli elementi necessari per poter verificare l'esistenza dei criteri previsti per la diagnosi di DSA;
 - c. alla multidisciplinarietà.
4. Dichiarazione di impegno a utilizzare il modulo "Aggiornamento del profilo funzionale e delle indicazioni di intervento in presenza di DSA ". Su tale modulo, oltre al nome, e al rispettivo numero di iscrizione all'Ordine Professionale/Albo, del neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dello psicologo referente che lo firma, devono obbligatoriamente essere riportati anche i nominativi delle altre figure professionali che compongono l'equipe e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica.
5. Definizione di un protocollo descrittivo della:
 - modalità con cui l'équipe collabora nell'effettuare il percorso diagnostico e l'attività di prima certificazione;
 - composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione, compresi i costi minimi e massimi riferiti al percorso;
 - Modalità di informazione agli utenti e alle loro famiglie relativa al percorso diagnostico necessario per giungere a una prima certificazione.
6. Dichiarazione di impegno a fornire nei tempi e con le modalità indicati dall' ATS competente i dati relativi al flusso informativo definito dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.
7. Possesso di titolo autorizzativo (SCIA/autorizzazione sanitaria/comunicazione di inizio attività di Studio Professionale) per tutte le sedi di svolgimento delle attività dei professionisti.

➤ *Livelli minimi di formazione ed esperienza richiesti a ciascuna figura professionale per l'autorizzazione all'attività di prima certificazione diagnostica DSA*

- formazione teorica sui DSA di almeno 140 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 300 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi di utenti con DSA;

o in alternativa

- formazione sui DSA di almeno 50 ore + competenza acquisita sul campo attraverso almeno 1500 ore impegnate nella gestione di percorsi diagnostici-terapeutici –riabilitativi di utenti con DSA.

Per la formazione teorica si specifica che:

- ✓ per la figura del Neuropsichiatra dell'Infanzia e dell'Adolescenza, avendo già acquisito l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con il conseguimento della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, verranno riconosciuti i percorsi formativi svolti durante la frequenza alla Scuola di Specialità in NPIA o successivamente. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per la figura dello Psicologo, in attuazione della L. 163/2021, verranno riconosciuti i percorsi formativi svolti nel corso del tirocinio pratico valutativo (TPV) effettuato per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia o successivamente. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per la figura del Logopedista le ore di formazione teorica possono essere conteggiate solo a conclusione del percorso universitario, con acquisizione del titolo abilitante della laurea ed iscrizione all'Ordine Professionale. Nel computo delle ore di formazione teorica, possono rientrare fino al massimo del 25% delle ore totali i corsi di perfezionamento/ scuole di specializzazione relativi a disturbi primari del linguaggio. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per tutte le figure professionali l'attività di formazione effettuata in qualità di docente può essere considerata nel computo delle ore di formazione teorica soltanto se specifica sui DSA;
- ✓ i corsi/seminari, con contenuti specifici sulla tematica DSA, per essere computati nella formazione teorica devono essere accreditati con ECM/riconosciuti dagli Ordini Professionali della figura di riferimento o dalle Associazioni Tecnico Scientifiche riconosciute dal Ministero e devono essere forniti da ente riconosciuto per l'erogazione di attività formativa. Le formazioni svolte da studi/centri privati non riconosciuti per l'erogazione di attività formativa pertanto non verranno considerate;
- ✓ per il riconoscimento delle ore computabili come formazione teorica, i professionisti devono disporre degli attestati redatti dall'Ente/Struttura in cui hanno effettuato l'attività formativa, che attestino lo svolgimento di attività specifiche in ambito dei DSA da produrre in caso di richiesta da parte di ATS in fase di istruttoria.

Per la competenza acquisita sul campo si specifica che:

- ✓ per la figura del Neuropsichiatra dell'Infanzia e dell'Adolescenza, avendo già acquisito l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con il conseguimento della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, verranno riconosciuti i percorsi di competenza acquisita sul campo maturati durante la frequenza della Scuola di Specialità in NPIA dal secondo anno (L. 25 giugno 2019 n. 60, conversione in legge del cosiddetto "Decreto Calabria" - Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, L. 3 luglio 2023, n. 87) o successivamente. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per la figura dello Psicologo verranno riconosciuti i percorsi di competenza acquisita sul campo svolti successivamente all'acquisizione del titolo abilitante con il conseguimento della laurea magistrale. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per la figura del Logopedista i percorsi di competenza acquisita sul campo possono essere conteggiati solo se successivi all'acquisizione del titolo abilitante della laurea ed iscrizione all'Ordine Professionale. Per il relativo riconoscimento e verifica del possesso delle ore richieste, come sopra dettagliate, il professionista dovrà inserire le relative informazioni sia nel CV, sia nella tabella specifica presente nella Modulistica integrativa (Modulo 1.1 o Modulo 2.1);
- ✓ per tutte le figure la competenza acquisita sul campo effettuata in modalità di frequentazione volontaria può essere considerata nel computo delle ore soltanto se specifica sui DSA;
- ✓ per il riconoscimento delle ore, i professionisti devono disporre delle dichiarazioni redatte dall'Ente/Struttura in cui hanno effettuato l'attività sul campo, che attestino lo svolgimento di attività specifiche in ambito dei DSA da produrre in caso di richiesta da parte di ATS in fase di istruttoria.

➤ *Procedura per la presentazione delle domande per inserimento negli elenchi predisposti dalle ATS relativi alle equipe autorizzate ad effettuare prima certificazione diagnostica DSA*

Le domande possono essere presentate all'ATS territorialmente competente da Enti, da singoli professionisti e da gruppi di professionisti associati.

Condizione indispensabile per poter effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSA è l'inserimento nell'elenco ATS delle equipe autorizzate.

A tal fine le ATS indicano apposito Avviso almeno una volta all'anno nel periodo dal **01.05 - 31.05**.

La valutazione delle domande pervenute viene effettuata da apposita Commissione di valutazione nominata da ATS in cui sono rappresentate le figure professionali coinvolte nell'attività di prima certificazione diagnostica DSA.

La Commissione garantisce uniformità ed omogeneità nella valutazione del possesso dei requisiti di formazione teorica e competenza acquisita sul campo così come dichiarati dai singoli professionisti. È facoltà della Commissione preposta richiedere documentazione integrativa nella fase di valutazione dei suddetti requisiti.

Ad esito della valutazione viene approvato da ATS l'elenco dei soggetti autorizzati a effettuare prima certificazione DSA e pubblicato sul sito dell'Agenzia.
L'elenco ha valore su tutto il territorio regionale.

➤ *Procedura per variazioni relative alle equipe autorizzate ad effettuare prima certificazione diagnostica DSA*

Eventuali variazioni nella composizione dell'equipe autorizzate (inserimenti di professionisti già autorizzati, dimissioni, ecc.) e/o nei riferimenti delle stesse (sede operativa dell'equipe e/o di ciascun professionista, recapiti telefonici, ecc.) dovranno essere comunicati all'ATS competente entro 30 gg. dalla data della variazione.

Qualora la variazione dovesse riguardare la decadenza dell'unico professionista appartenente a una delle tre figure professionali necessarie per il funzionamento e l'autorizzazione dell'equipe, potrà essere comunicata la sostituzione dello stesso con altro componente già autorizzato (in quanto operante in altra equipe autorizzata) come da modulistica definita a livello regionale

Qualora invece si intendesse sostituire il professionista cessato dall'incarico con altro professionista non ancora autorizzato, occorrerà attendere la successiva riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

➤ *Monitoraggio attività di prima certificazione diagnostica DSA*

Le singole equipe autorizzate sono tenute a trasmettere annualmente i dati di monitoraggio richiesti dalla Direzione Generale Welfare sull'attività svolta mediante la compilazione di specifica scheda di monitoraggio dati e la conseguente restituzione ad ATS con entro la scadenza prevista.